



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 10 novembre 2020*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI DEL 17 E DEL 18 NOVEMBRE

1. PRESCRIZIONE ED EMERGENZA COVID: LA SOSPENSIONE DEI TERMINI VIOLA IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE SFAVOREVOLE?
2. I GIUDICI DI LA SPEZIA, NAPOLI E PIACENZA CENSURANO L'ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO PER I DELITTI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO
3. IRES, DUBBI SULL'INDEDUCIBILITÀ DELL'IMU 2012

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 17 e 18 novembre 2020 e nella camera di consiglio del 18 novembre 2020.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 10 novembre 2020



## UDIENZA PUBBLICA 18 NOVEMBRE 2020

### EMERGENZA DA COVID-19 - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO E PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ

*Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Previsione della sospensione del corso della prescrizione per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 disposta in conseguenza del rinvio d'ufficio dei procedimenti penali e della sospensione dei termini per il compimento in essi di qualsiasi atto stabiliti nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima della data del 9 marzo 2020.*

**(R.O. 132/2020)**

*Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Previsione della sospensione del corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali.*

**(R.O. 112 e 113/2020)**

*Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali in cui opera, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali - Applicabilità ai fatti di reato commessi anteriormente all'entrata in vigore della disposizione.*

**(R.O. 117/2020)**

**[R.O. 132/2020 (U.P. 18 novembre 2020); R.O. 112/20, 113/20 e 117/20 (C.C. 18 novembre 2020)]**

Il Tribunale di Siena, con due ordinanze di analogo tenore (r.o. 112/2020 e r.o. 113/2020), dubita, in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimane sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali.

Il giudice rimettente, preliminarmente, ricostruisce il complesso degli interventi legislativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 concernenti il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, tributari e militari, inizialmente disposti dal 9 marzo al 22 marzo 2020, ai sensi del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, poi prorogati al 15 aprile 2020 con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successivamente all'11 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La disposizione censurata di cui al comma 4 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto che in corrispondenza della sospensione dei termini restasse sospesa anche la decorrenza del termine di prescrizione.

Il giudice rimettente osserva, anzitutto, come la prescrizione, misurando la concreta rilevanza che ha il



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

decorso del tempo sul potere di punire, possa essere configurata come istituto che attiene o al profilo “statico” della potestà punitiva oppure a quello “dinamico”. Nel nostro ordinamento, afferma il rimettente, la prescrizione avrebbe natura sostanziale, come del resto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa giurisprudenza costituzionale. La conseguente soggezione della relativa disciplina al principio di legalità espresso dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione e, quindi, al divieto di applicazione retroattiva delle modifiche in senso sfavorevole al reo, varrebbe, secondo il rimettente, anche per le regole concernenti la sospensione e l’interruzione del termine di prescrizione. A suo avviso, dunque, la disposizione censurata, concernendo condotte anteriori alla sua entrata in vigore, avrebbe determinato un aggravamento del regime di punibilità (consistente nel prolungamento, pari sessantatré giorni, del tempo necessario a prescrivere), in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.

Il Tribunale di Spoleto (r.o. 117/2020) solleva, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della CEDU, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall’articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020, nella parte in cui prevede che lo stabilito periodo di sospensione della prescrizione si applica anche a fatti di reato commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Il rimettente denuncia la violazione del divieto di applicazione retroattiva della norma sostanziale di diritto penale applicabile anche alla disciplina della prescrizione, ponendo l’accento, tra l’altro, sulla rilevanza costituzionale del diritto all’oblio da cui deriverebbe la necessità che lo Stato persegua e punisca reati entro tempi certi e predefiniti, non modificabili *ad libitum*.

Il Tribunale di Roma (r.o. 132/2020) dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell’articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40 del 2020, nella parte in cui prevedono che la sospensione del corso della prescrizione per il periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, disposta in conseguenza del rinvio d’ufficio dei procedimenti penali e della sospensione dei termini per il compimento in essi di qualsiasi atto stabiliti nello stesso arco di tempo, si applica ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima del 9 marzo 2020. L’articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020 è censurato nella parte in cui dispone la proroga all’11 maggio dei termini posti ai commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Le disposizioni sottoposte a scrutinio di costituzionalità, adottate dal Governo, ricorda il rimettente, nell’esercizio del potere di decretazione d’urgenza al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, si porrebbero, stante la loro applicabilità ai reati commessi prima del 9 marzo 2020, in contrasto con il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli stabilito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, dall’articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), questi ultimi operanti come norme interposte e come parametri di legittimità costituzionale attraverso l’articolo 117, primo comma, della Costituzione. Il rimettente muove dall’assunto, richiamando al riguardo la giurisprudenza costituzionale, che la prescrizione deve essere considerata un istituto di diritto penale sostanziale e che quindi le modifiche della sua disciplina sono assoggettate alle regole della successione delle leggi penali nel tempo e ai principi della irretroattività delle disposizioni sfavorevoli al reo e della retroattività delle disposizioni favorevoli.

### Norme censurate

**D.L. 17 marzo 2020, n. 18. (1)**

**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

-----  
(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27.  
-----

### **Art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.**

#### **TESTO VIGENTE**

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

**3-bis.** La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.  
(omissis)

-----  
**D.L. 8 aprile 2020, n. 23. (1)**

**Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.**

-----  
(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 5 giugno 2020, n. 40.  
-----

**Art. 36 - Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.**

### TESTO VIGENTE

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

---

## UDIENZA PUBBLICA 18 NOVEMBRE 2020

### INAPPLICABILITÀ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI REATI PUNITI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO

*Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative introdotte con la legge n. 33 del 2019 - Previsione che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.*

*Processo penale - Giudizio abbreviato - Previsione che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Disposizione introdotta con la legge n. 33 del 2019 - Applicabilità della previsione anche agli imputati di delitti puniti con l'ergastolo che abbiano tenuto la condotta prima dell'entrata in vigore della legge n. 33 del 2019, con verifica dell'evento successivamente al mutamento di normativa*

**(R.O. 1/2020)**

*Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative introdotte con la legge n. 33 del 2019 - Previsione che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo*

**(R.O. 77/2020)**

*Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative introdotte con la legge n. 33 del 2019 - Previsione che*



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

*non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale*

**(R.O. 127/2020)**

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di La Spezia (r.o. 1/2020) solleva, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 438, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, così come inserito dall'articolo 1 della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo) e dell'articolo 5 della medesima legge n. 33 del 2019, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 7 della CEDU.

La norma di cui all'articolo 438, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, inserita dalla legge n. 33 del 2019, prevede che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. La novella legislativa ha previsto, poi, una disciplina di diritto intertemporale, stabilendo all'articolo 5 che le disposizioni contenute nella legge citata si applicano ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Ad avviso del giudice rimettente la previsione dell'inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo contrasterebbe, anzitutto, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza. La violazione dell'articolo 3 della Costituzione, secondo il rimettente, sarebbe evidente nelle ipotesi in cui la comminatoria dell'ergastolo consegua alla presenza di una circostanza aggravante, come tale soggetta, in caso di concorso con eventuali attenuanti, a potenziale elisione all'esito del giudizio di bilanciamento. Emblematico, afferma il rimettente, è il reato di omicidio volontario aggravato, fattispecie che comprende una serie di ipotesi che, in concreto, pur nella comunanza dell'evento tipico, si differenziano profondamente per modalità dell'azione e per la configurazione dell'elemento psicologico. Secondo il rimettente tali diversificazioni, pur accomunate dalla comminatoria della pena massimamente afflittiva, individualizzano singole ipotesi il cui disvalore non appare di certo omogeneo. Parimenti non parrebbe omogeneo, sostiene il rimettente, il catalogo dei reati per i quali il legislatore commina la pena dell'ergastolo, trattandosi, a suo avviso, di fattispecie incriminatrici profondamente eterogenee e poste a presidio di beni giuridici di rango diverso. Secondo il giudice *a quo*, dunque, sarebbe incompatibile con il principio di ragionevolezza la scelta legislativa di delimitare l'accesso a una via alternativa del processo per determinate categorie di imputati in base alla pena comminata in astratto, posto che tale elemento non può essere ritenuto identificativo di un omogeneo contenuto di disvalore. Ad avviso del rimettente l'ampliamento dell'area applicativa dell'ergastolo, mediante la preclusione all'accesso al giudizio abbreviato, inciderebbe, inoltre, sull'amministrazione della giustizia, dando luogo a processi di durata non ragionevole, in contrasto con il principio sancito dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Quanto alle censure della norma di diritto intertemporale di cui all'articolo 5 della legge n. 33 del 2019, il giudice rimettente denuncia la violazione dell'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 7 della CEDU, nella parte in cui la norma prevede l'applicabilità dell'articolo 438, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale anche ai reati c.d. a evento differito (cioè, precisa il rimettente, ai reati con condotta serbata sotto la vigenza della precedente normativa ed evento realizzatosi, invece, sotto l'imperio della novella). Si sostiene al riguardo nell'ordinanza di rimessione che sarebbe violato il principio di legalità nonché le sue ricadute in termini di irretroattività della legge penale, nonché di prevedibilità del reato e della pena, contemplati dalla norma convenzionale.

La Corte di assise di Napoli (r.o. 77/2020) dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 438, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 1 della legge n. 33 del 2019, per violazione degli articoli 3, 24, anche in relazione agli articoli 2, 3, e 27, nonché dell'articolo 111, primo comma e dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della CEDU.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Ad avviso della Corte rimettente la norma censurata impedisce l'accesso ad un rito premiale volontario, nella disponibilità dell'imputato, sulla base del mero dato quantitativo della pena irrogata dal legislatore. La scelta di individuare nella sanzione l'unico criterio preclusivo per l'accesso al rito abbreviato determinerebbe, sostiene il rimettente, una disparità di trattamento non sorretta da ragionevolezza, in quanto consentirebbe l'applicazione di una disciplina differente a situazioni omogenee e di una disciplina omogenea per situazioni eterogenee tra loro. Il giudice rimettente lamenta, inoltre, la lesione del diritto di difesa inteso come diritto di accesso ai riti alternativi. La violazione dell'articolo 24 della Costituzione è denunciata anche in relazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto l'imputato, non potendo accedere al rito abbreviato, è privato della possibilità di accedere ad un rito camerale, e deve, quindi, necessariamente affrontare il dibattimento in pubblica udienza, con lesione del diritto alla riservatezza e al rispetto della dignità. Il giudice *a quo* pone la questione anche in relazione al principio del giusto processo di cui all'articolo 111, primo comma, della Costituzione, in quanto la preclusione della possibilità di accedere al rito abbreviato esporrebbe forzatamente l'imputato all'udienza pubblica e agli ineliminabili tempi lunghi del dibattimento. Infine, secondo la Corte rimettente, i rilievi svolti in tema di celerità del giudizio, di diritto alla riservatezza e di tutela dell'imputato alla luce della sua presunzione di innocenza avrebbero rilevanza anche con riferimento ai principi di un processo equo secondo quanto previsto dall'articolo 6 della CEDU come declinato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Piacenza (r.o. 127/2020) dubita, in relazione agli articoli 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotto dall'articolo 1 della legge n. 33 del 2019, nella parte in cui esclude l'ammissibilità del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Il rimettente dubita della legittimità costituzionale anche dell'articolo 3 della legge n. 33 del 2019, nella parte in cui ha abrogato gli articoli 442, secondo comma, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, i quali disciplinavano le modalità di computo delle riduzioni sanzionatorie nelle ipotesi di condanna all'esito di giudizio abbreviato per delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Il rimettente denuncia, anzitutto, la violazione degli articoli 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme censurate, a suo avviso, inciderebbero sul principio di presunzione di non colpevolezza e sul principio della ragionevole durata del processo, precludendo all'imputato di poter contare su una procedura più snella e celere rispetto a quella dibattimentale per giungere all'accertamento della sua eventuale responsabilità, ma anche al suo proscioglimento. Le disposizioni censurate, inoltre, violerebbero, secondo il rimettente, l'articolo 3 della Costituzione, a fronte della disparità di trattamento tra situazioni omogenee e al tempo stesso della parificazione tra situazioni eterogenee determinata dalla novella legislativa. La violazione dell'articolo 3 della Costituzione è denunciata anche sotto il profilo della ragionevolezza in quanto, le norme sottoposte a scrutinio di costituzionalità, attribuendo al pubblico ministero la modalità di svolgimento del processo, attraverso la contestazione di una circostanza aggravante la cui fondatezza possa essere accertata solo all'esito del dibattimento, avrebbero precluso all'imputato *ab origine* la scelta del giudizio abbreviato.

### **Norme censurate**

#### **Codice di procedura penale**

##### **Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato.**

*(omissis)*

**1-bis.** Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. (1)

*(omissis)*

-----  
(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, a decorrere dal 20 aprile 2019.





L. 12 aprile 2019, n. 33.

**Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.**

**Art. 3.**

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

**Art. 5.**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

(omissis)

---

## UDIENZA PUBBLICA 18 NOVEMBRE 2020

### **INDEDUCIBILITÀ DELL'IMU DALLE IMPOSTE ERARIALI SUI REDDITI E DALL'IRAP - PERIODO DI IMPOSTA 2012 - IRES E IMMOBILI STRUMENTALI**

*Imposte e tasse - Indeducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.*

**(R.O. 191/2019)**

**\*La Corte costituzionale esamina le questioni sollevate con ord. 191/2019 già fissata per la discussione all'udienza pubblica del 6 ottobre 2020 che è stata rinviata con decreto del Presidente della Corte costituzionale del 5 ottobre 2020.**

La Commissione tributaria provinciale di Milano solleva «nei sensi di cui in motivazione» questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) nella sua formulazione originaria ove si prevedeva l'indeducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) dalle imposte erariali sui redditi (IRPEF e IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive e che - ricostruisce il rimettente - trova applicazione *ratione temporis* al periodo di imposta (2012) cui si riferisce la domanda di rimborso formulata dalla società ricorrente nel caso in esame.

Secondo la prospettazione del rimettente la disposizione censurata contrasterebbe con il principio della capacità contributiva, di cui all'articolo 53 della Costituzione, sotto il profilo dell'effettività dell'imposizione. In applicazione di tale principio, soggiunge il rimettente, la tassazione diretta che grava sulle società deve essere commisurata al reddito netto effettivo, calcolato al netto delle spese inerenti per la sua produzione. Per le società la spesa per il pagamento dell'IMU, prosegue il rimettente, deve essere considerata un costo inerente alla produzione del reddito. Tale esborso, infatti, deriva dagli immobili strumentali della società ed è un costo certo, stabilito dalla legge senza alcun margine discrezionale lasciato all'imprenditore. Secondo il rimettente la disposizione violerebbe l'articolo 53 della Costituzione anche sotto il profilo del divieto della doppia imposizione perché la società si troverebbe a pagare due volte un'imposta sulla base del medesimo presupposto costituito dalla proprietà dell'immobile. Il rimettente denuncia, inoltre, il contrasto con il principio di ragionevolezza ex articoli 3





## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

e 53 della Costituzione, perché la disciplina normativa che riguarda l'imponibile (per cui non è consentita la deducibilità dell'IMU e, dunque, di un costo per la società) non sarebbe coerente con la struttura stessa del presupposto di imposta dell'IRES che, in base all'articolo 75, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è rappresentato dal reddito complessivo netto. Il rimettente sospetta, inoltre, un contrasto con il principio di uguaglianza perché la norma irragionevolmente sottopone a maggiore tassazione la società che si serve di immobili strumentali di proprietà rispetto alla società che utilizza immobili strumentali non di proprietà e che ne può dedurre tutti i relativi costi e oneri. Da ultimo la disposizione si porrebbe in contrasto anche con la libertà di iniziativa economica privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione, realizzando una discriminazione tra le società in ragione delle rispettive scelte di investimento relative all'acquisto o meno di immobili strumentali.

### **Norma censurata**

**D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.**

**Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.**

-----

**Art. 14 - Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie.  
(Formulazione originaria)**

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

(omissis)

---